



ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE DINTO

REPUBBLICA ITALIANA

21155/11

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Famiglia

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella Luccioli - Presidente -

R.G.N. 27823/07

Dott. Francesco Felicetti - Consigliere -

Dott. Salvatore Di Palma - Consigliere -

Cron. 2155

Dott. Massimo Dogliotti - Consigliere -

Rep.

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Ud. 6/06/11

ha pronunciato la seguente

Motivazione  
semplificata

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

G [ ] M [ ], elett.te dom.to in Roma via della  
Stazione di San Pietro 45, presso l'avv.to Massimo  
Pacetti che, unitamente all'avv.to Giuseppe Gallo, lo  
rappresenta e difende, giusta procura a margine del  
ricorso per cassazione;

- ricorrente -

contro

R [ ] N [ ], elett.te dom.ta in Roma viale delle  
Milizie 1, presso l'avv.to Vittorio Cirotti che, con  
l'avv.to Vittorio Merlo, la rappresenta e difende, per  
procura a margine del controricorso;

1605

2011

- controricorrente -

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
E' disposto d'ufficio  
in nome della parte  
che ha impugnato il provvedimento

*Brogn*



avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino,  
sezione I civile, emessa il 21 giugno 2006, depositata  
il 1 agosto 2006, R.G. n. 463/04;  
udita la relazione della causa svolta all'udienza del 6  
giugno 2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Carlo Destro che ha concluso per il  
rigetto del ricorso;

Rilevato che

1.   ha convenuto in giudizio davanti  
al Tribunale di Asti l'ex coniuge   
 per ottenere la sua condanna al  
rimborso della metà (pari a euro 14.013,57) delle  
spese sostenute per il mantenimento agli studi  
universitari della figlia . A sostegno  
della domanda la  ha invocato gli obblighi  
derivanti dagli articoli 147, 148 c.c. e 6 della  
legge n. 898/1970 e la convenzione intercorsa fra  
le parti e formalizzata nel verbale redatto il 20  
novembre 1989 nella causa n. 746/1989 presso il  
Tribunale di Asti;
2. Costituitosi in giudizio   ha  
eccepito che la convenzione invocata era stata  
superata dall'accordo con il quale si era  
concordato l'obbligo a suo carico di  
corrispondere la somma di lire 600.000 mensili,

*Bisogni*



obbligo da lui successivamente onorato senza alcuna contestazione da parte della [N] la quale peraltro si era assunta senza condividerla con l'ex marito la decisione di mantenere agli studi universitari la figlia [F];

3. Il Tribunale di Asti ha respinto la domanda. La Corte di appello di Torino ha invece accolto l'appello di [R] [N] e ha condannato il [M] al pagamento della somma di 14.013,57 euro con interessi;
4. Ricorre per cassazione il [M] affidandosi a due motivi di impugnazione;
5. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di norme di diritto (art. 1322 c.c.). Il ricorrente chiede alla Corte se l'efficacia *inter partes* delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1322 cc, sancita con riferimento alla materia della separazione personale dei coniugi, debba intendersi estesa anche alla materia dello scioglimento del matrimonio ovvero della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
6. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo il ricorrente la Corte di appello non ha chiarito perché non possa dirsi provata la transazione novativa intesa a sostituire gli impegni economici relativi alla figlia [F], sanciti

*Bozzi*



dalla precedente convenzione del 1989. La Corte di appello non avrebbe, inoltre, preso in considerazione la natura onnicomprensiva del contributo di lire 600.000 mensili versato dal M a titolo di mantenimento della figlia (e cioè la sua destinazione sia al mantenimento ordinario che alle spese straordinarie);

7. Si difende con controricorso la N;
8. La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

Ritenuto che

1. il primo motivo di ricorso sia inammissibile perché non coglie la *ratio decidendi* della sentenza impugnata che non è stata quella di ritenere interamente regolati dalla conciliazione giudiziale del 20 novembre 1989 gli obblighi di contribuzione al mantenimento e all'assistenza dei figli ma di ritenere compatibile la previsione, nell'accordo del 20 novembre 1989, dell'obbligo del padre di pagare le spese straordinarie della figlia (per cure mediche, dentistiche, libri e spese scolastiche), e la permanente efficacia di tale obbligo, con il successivo accordo determinativo dell'assegno di 600.000 lire mensili come contributo ordinario al mantenimento. La Corte ha ritenuto che quanto al contributo alle spese straordinarie non sia intervenuto un accordo novativo comportante una

*Bisogni*



nuova obbligazione estintiva e sostitutiva di quella originaria. A fronte di tale decisione il motivo di ricorso si rivolge ponendo in astratto il problema della rilevanza, dopo lo scioglimento del matrimonio, delle convenzioni stipulate per regolare i rapporti fra i coniugi durante la loro separazione personale. Vi è da rilevare come la Corte di appello abbia correttamente rilevato che i diritti e doveri dei genitori verso i figli non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di divorzio, rimanendo invariato l'obbligo di contribuzione a carico dei genitori (Cass. civ. 21087/2004);

2. Il secondo motivo appare inammissibile per mancata formulazione di una sintesi individuativa del fatto controverso su cui la motivazione sarebbe da ritenere omessa o illogica o ~~o~~ delle ragioni per le quali l'insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione;
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.700, di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Dispone che, in

*Brogn*



caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 giugno 2011.

Il Giudice relatore

Dott. Giacinto Bisogni

Il Presidente

Dott. Maria Gabriella Luccioli

Depositato in Cancelleria

■ 13 OTT 2011

IL CANCELLIERE  
Alfonso Mafferi